



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE VIBO VALENTIA



ASP Vibo Valentia
Protocollo Generale
N. 0014777 del 02/04/2020

REGIONE CALABRIA

Dipartimento di Prevenzione
Direttore ad interim: dott. Giuseppe Rodolico



Responsabili Suap
Responsabili Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica
Comuni della Provincia di Vibo Valentia – Loro Sede

Regione Calabria
Dipartimento Infrastrutture, Lavori pubblici, Mobilità
dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it

Regione Calabria
Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali
Pec: dipartimento.urbanistica.bbcc@pec.regione.calabria.it

Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

SURAP – Sportello Unico Regionale Attività Produttive
Località Campo - 88040 Settingiano (CZ)
surap.attivitaproduttive@pec.regione.calabria.it

Presidente Amministrazione Provinciale
Vibo Valentia – Sede
Protocollo.provinciavibovalentia@asmepec.it

Presidente Ordine degli Architetti
architetti@vibovalentia.archiworld.it

Presidente Ordine dei Geometri
Collegio.vibovalentia@geopec.it

Presidente Ordine degli Ingegneri
Ordine.vibovalentia@inpec.eu

Presidente Collegio Periti industriali e Periti Industriali Laureati
Provincia di Vibo Valentia - Sede
collegiodivibovalentia@pec.cnpi.it

Camera di Commercio di Vibo Valentia
P.zza San Leoluca - Complesso Valentianum - Vibo Valentia
cciaa@vv.legalmail.camcom.it

Confesercenti
via Marco Tullio Cicerone 12 – Vibo Valentia
e-mail: infovv@confesercenticalabria.it

Confcommercio
via G. Pascoli,5 – Vibo Valentia
e-mail: info@confcommerciiovv.it

CNA
via F. P. Murmura, 56 – Vibo Valentia
e-mail: cnaviboval@cnavibovalentia.191.it

Confindustria
Viale Affaccio - IV traversa, 6 – Vibo Valentia
e-mail: info@confindustriavv.it

Confederazione Produttori Agricoli A.r.p.ol.
via Alvaro Corrado 20 – Vibo Valentia
Ordine.vibovalentia@pec.commercialisti.i

Agricoltori Produttori Olivicoli Associati Associazione Olivicola
via S. Maria Dell'Imperio, 40 – Vibo Valentia
Tel./fax 0963.44779

Confagricoltura
Viale Giovanni XXIII, traversa G. Ruffa – Vibo Valentia
e-mail: vibovale@confagricoltura.it

p. c.

Sindaci e Commissari Prefettizi
Comuni della Provincia di Vibo Valentia – Loro Sede

Commissario Straordinario
Responsabile U.O. SPISAL
Responsabile U.O. SIAN
Responsabile SVET Area "B"
Responsabile SVET Area "C"
ASP Vibo Valentia – Loro Sede

Oggetto: Corretta applicazione della nuova disciplina dell'art. 20, comma 1 del DPR 308/2001, così come introdotta dall'art. 3 del D. Lgs. n. 222/2016, riguardante l'asseverazione del tecnico circa le conformità del progetto edilizio alle norme igienico sanitarie.

In riferimento all'argomento in oggetto indicato, a seguito alla riunione tenutasi il 31/01/2020 presso il Dipartimento di Prevenzione dell' ASP di Vibo Valentia, in presenza dei responsabili dell' U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e del Servizio Veterinario Area "B", si rappresenta quanto segue:

- l'attuale normativa in materia di edilizia (DPR n. 380/2001 - Testo Unico delle *disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) ha introdotto rilevanti novità in ordine alla semplificazione delle procedure per acquisire pareri, nulla osta ed autorizzazioni funzionali al rilascio delle abilitazioni edilizie, compreso il parere igienico sanitario preventivo.
- Il parere preventivo igienico sanitario, in seguito all'abrogazione dell'art. 220 del TULLSS 1265/1934, è stato sostituito da una dichiarazione del tecnico abilitato che assevera la conformità dell'intervento alle norme igienico sanitarie previste dall'art. 20 del DPR 380/2001;
- Con il D. Lgs 222/2016 e con la Conferenza Unificata del 4 maggio 2017, viene ulteriormente limitata la valutazione igienico sanitaria da parte dell'amministrazione pubblica in favore dell'autocertificazione da parte del tecnico progettista (si rimane in attesa dell'attuazione completa dell'art. 20 del DPR 380/2001 per quanto riguarda la definizione dei requisiti igienico sanitari di carattere prestazionale degli edifici);
- La lettera "a" del comma 3 Art. 5 del D.P.R. n. 380/2001 (art. 5, c. 3 *ai fini del rilascio del permesso a costruire...*, *lo Sportello Unico per l'Edilizia... acquisisce.... gli atti d'assenso.... in particolare: a) il parere dell'Azienda Sanitaria Locale nel*

caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'art 20, comma 1), **È SOPPRESSA** dall'art. 3 D. Lgs. n. 222 del 2016.

- Nessun parere istruttorio preventivo/nulla osta igienico-sanitario/atto d'assenso sarà, quindi, emesso dall'ASL in quanto gli stessi sono sostituiti dalla segnalazione dell'interessato *corredata* "dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni previste dalla vigente normativa (in primis, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti".
- La legge vigente (artt. 5.1 e 5.1bis del T.U. sull'edilizia) richiede la partecipazione dell'Amministrazione preposta alla tutela della salute "*ove occorra*", vale a dire nei casi in cui si ravvisino particolari condizioni di rischio chimico, fisico o microbiologico, oppure sussistano circostanze che ostano al rispetto dei requisiti ostativi.
- **Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro** di cui all'art. 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (il D.Lgs 126/2016 aggiunge all'art. 5 del DPR 380/2001, il nuovo comma 3-*bis* che prevede, in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, che i relativi lavori, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio una descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse, nonché la descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. L'obbligo di comunicazione si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

Per cui, **nessun parere o nulla osta igienico sanitario preventivo è previsto in tale materia e la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie viene sempre asseverata dal tecnico** eccetto quando viene previsto dalle leggi vigenti o in caso di deroghe ai requisiti previsti da tali leggi.

Per quanto sopra esposto, si comunica che, non verranno più istruiti dai Servizi Competenti del Dipartimento di Prevenzione, i procedimenti in materia edilizia riferibili a richieste di parere igienico sanitario preventivo ad eccezione di quelli presentati all'ASP prima della data di ricevimento della presente nota e di quelli previsti espressamente dalla legge.

Il parere igienico-sanitario non deve essere acquisito nemmeno nel caso che il progetto comporti valutazioni tecnico-discrezionali in materia igienico-sanitaria.

Si ricorda che la verifica dell'esistenza di presupposti e requisiti previsti da Leggi o regolamenti costituisce valutazione vincolante che può e deve essere fatta da ogni singolo professionista in autonomia professionale, con relativa assunzione di responsabilità.

Pertanto, al fine di ottemperare agli adempimenti discrezionali imposti dalla normativa, sarà cura del progettista analizzare approfonditamente gli elementi critici per la sicurezza e la salubrità, e orientare, sotto il profilo prestazionale, i parametri progettuali verso concrete misure di mitigazione del rischio.

L'eventuale valutazione tecnico discrezionale dovrà anch'essa essere prodotta dal professionista, anche mediante relazione tecnica di approfondimento, che se ne assumerà la responsabilità.

Comunque, gli uffici comunali preposti all'acquisizione del Titolo Abilitativo Edilizio, nell'ambito della propria autonomia istituzionale, possono richiedere una verifica di conformità su quanto dichiarato da parte del tecnico progettista in presenza di

documentate problematiche o criticità in sede di istruttoria comunale e selezioneranno i casi permeati di fattori di rischio per la salute per i quali è indispensabile la valutazione igienico sanitaria.

Permane di competenza del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'ASL l'autorizzazione in deroga in materia di altezze minime degli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008, allegato IV, p. 1.2.4) e di utilizzo di sotterranei e semi-sotterranei da adibire a luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008, art. 65)

Tanto si comunica, con preghiera di darne massima diffusione, rimanendo disponibili ad ulteriori chiarimenti, ove ritenuto.

Vibo Valentia li 17.03.2020

**Il Responsabile dell'U.O. S.I.A.N.
Dott. Giuseppe Barbieri**



**Il Responsabile dell'U.O. I.E.S.P.
Dott. Antonio Demonte**

**Il Direttore del Dipartimento
dott. Giuseppe Rodolico**